

N. 3. TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n

proposto da

L *sedicente*, nato in NIGERIA il: C.F.

alias nato in NIGERIA il

CUI ID VESTANET

7 elettivamente domiciliato in Genova, Via XX

Settembre 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. *Il sottoscritto* propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 08/8/2018 e notificata il 02/01/2019 con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

che in sua assenza il re era tale in parente paterno (in udienza ha negato la circostanza); di essere tornato al villaggio a 23 anni, quindi nel 2015 (in udienza ha collocato gli eventi nel 2013); di essere stato rapito da tre uomini (divenuti poi due i quali avrebbero sparato ad un amico circostanza quest'ultima omessa in commissione), che lo avrebbero portato in un bosco dove sarebbe stato picchiato e minacciato ed infine inspiegabilmente liberato.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il richiedente non possa fruire dell'onere agevolato della prova di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, viene quindi rigettata la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato** e di **protezione sussidiaria** ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b).

3.1 Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

È vero, infatti, che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico *Boko Haram*¹; tuttavia Edo State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Edo State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del primo semestre 2018, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 341 e 127 "*incidents with fatalities*" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con 1.042 e 538 vittime, in Borno State e Benue State, sono invece segnalati in Edo State 10 *incidents with fatalities*, con 15 vittime².

Si rigetta pertanto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

4. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da

¹ Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/>; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018 su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf e *Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018, su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf

² Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018* e *Nigeria, second, quarter 2018*, cit.

parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche della della Cassazione che con al recente sentenza a Sezioni Unite n. 29459/2019 ha espressamente sancito che la normativa introdotta dal D.L. 113/2018, convertito con la L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso proposte prima della sua entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, come il procedimento che ci occupa.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- del **percorso di inserimento ed integrazione** nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: ha partecipato con profitto a corsi di lingua italiana che parla e comprende, ha frequentato vari corsi professionali, ha svolto attività di volontariato in favore di pubbliche amministrazioni ed ora lavora regolarmente come cameriere ai piani in un noto hotel genovese, percorso questo che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria.

- delle **condizioni di invivibilità dell'area di provenienza**: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il **livello di delinquenza** (soprattutto legata

all'attività criminale di gruppi *cult*) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza della richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019³.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, nonché da ultimo della Sent. Cass. Sezioni Unite 29459/2019, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure -più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria⁴; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello

³ Fonte: Nigeriawatch, su: <http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe>

⁴ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che *"Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)"*. Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.

